

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA PREVISTI DALLA LEGGE 3/2019

Con riferimento all'obbligo di pubblicazione, oltre che del curriculum vitae, anche del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato, il Tribunale di Padova ha comunicato quanto segue:

I candidati potranno effettuare la prenotazione on – line dei certificati del casellario collegandosi al sito <https://certificaticasellario.giustizia.it>

Le richieste saranno evase nel termine prescritto dei 5 giorni.

L'interessato o il delegato potranno recarsi allo sportello per il ritiro (Piano Terra, Ufficio 39), consegnando:

- a) il modulo predisposto automaticamente dal sistema con il numero assegnato dal servizio;
- b) le marche da bollo necessarie (1 marca da 8,00 euro e 1 da € 1,98) per il caso di esenzione del 50% per uso elettorale per i comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti;
- c) copia del documento di identità del richiedente ed appunto del delegato.

Il Tribunale invita ogni lista ad allegare alla richiesta del primo candidato inserito nella prenotazione on – line, l'elenco di tutti i candidati della lista in modo di rendere efficiente e puntuale il servizio di certificazione anche in regime di carico straordinario.

In alternativa l'elenco potrà essere trasmesso al seguente indirizzo di posta certificata: casellario.procura.padova@giustiziacert.it

Per qualsiasi richiesta e chiarimento, il referente presso il Tribunale di Padova è il dott. Luca Trognacara

049/8236131 - 36- 77

Art.1 comma 14 e 15 legge 3/2019: "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"

Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313](#), rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'[articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa](#), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà)).

In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il (([certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313](#))) dei candidati rilasciato ((...)) non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione,

collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.